



ALLEGATO SCARICHI

N. rep. 26/2026

Oggetto: Ditta Umbra Acque SpA - Istanza Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR 13 marzo 2013, n. 59. - Autorizzazione agli Scarichi di acque reflue ai sensi dell'art. 3 c. 1 lett. a) del DPR 59/2013 e art. 124 del D. Lgs. 152/2006.

PREMESSO che la ditta Umbra Acque SpA (P.Iva 02634920546), Gestore Unico del Servizio Idrico Integrato dell'AURI Sub ambito n. 2, con sede legale in Perugia (PG), loc. Ponte San Giovanni, via G. Benucci n. 162, con istanza presentata al SUAPE del Comune di Sigillo al protocollo n. 8595 del 09/09/2025 e prot. n. 8837 del 16/09/2025, pervenuta alla Regione Umbria al prot. n. 0189957 del 09/10/2025, e successiva integrazione acquisita al prot. reg. n. 0040889 del 11/02/2026, ha chiesto l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR 13 marzo 2013 n. 59 per l'impianto di depurazione urbano esistente denominato "Val di Ranco", sito in Comune di Sigillo (PG), via del Ranco (Foglio n. 4 part.IIIa n. 912);

CONSIDERATO che, nella sopra citata istanza, è ricompresa la richiesta di autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale (fosso del Ranco), delle acque reflue urbane provenienti dal depuratore suddetto con potenzialità 500 AE, a servizio dell'agglomerato Sigillo – Val di Ranco con consistenza 8 AE e popolazione fluttuante fino a 50 abitanti;

PRESO ATTO che all'impianto di depurazione "Val di Ranco" vengono addotte reti fognarie unitarie, nelle quali vengono convogliate acque reflue urbane non contenenti acque reflue industriali;

CONSIDERATO che lo scarico ricade nei territori afferenti al Mare Adriatico (T.A.M.A.), come delimitati nella Tavola 03 del Piano di tutela delle acque – Aggiornamento 2016-2021, e specificatamente nel bacino idrografico del fiume Esino, come delimitato alla Tavola 2-A.1.1 del Piano di Tutela delle Acque della Regione Marche (D.A.A.L.R. n. 145 del 26/01/2010);

VISTO il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, recante "Disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale" a norma dell'art.23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 convertito con modificazioni, dalla Legge n. 35/2012 (G.U. n. 124 del 29/05/2013 S.O. n. 42/L), in vigore dal 13 giugno 2013;



Regione Umbria

Giunta Regionale

VISTO il D.Lgs. del 03/04/2006, n. 152 recante norme in materia ambientale e in particolare l'art. 124 relativo alla disciplina del rilascio e del rinnovo delle autorizzazioni agli scarichi;

VISTA la Direttiva tecnica in materia di scarichi acque reflue approvata con Deliberazione della Giunta Regionale 7 maggio 2019 n. 627;

VISTO il Piano di Tutela delle acque approvato con Deliberazione del Consiglio della Regione Umbria del 1 dicembre 2009, n. 357;

VISTA la D.G.R. Umbria 28 agosto 2018 n. 260 avente ad oggetto: "Piano di tutela delle acque – Aggiornamento 2016-2021";

VISTE le Norme Tecniche di Attuazione (NTA), Sezione D, allegate al Piano di Tutela delle Acque della Regione Marche (D.A.A.L.R. n. 145 del 26/01/2010);

VISTO il Protocollo d'Intesa Regionale per il controllo degli scarichi di impianti di trattamento delle acque reflue urbane, sottoscritto e approvato da AURI, Umbra Acque, Servizio Idrico Integrato, Valle Umbra Servizi, Arpa Umbria e Regione Umbria, con decorrenza 09/01/2023;

ACCERTATO che l'istanza presentata dalla ditta Umbra Acque SpA è completa di tutta la documentazione prevista e necessaria e che non sussistono motivi ostativi al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

al rilascio, ai sensi dell'art. 3 comma 1) lett. a) del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 e dell'art. 124 del D.Lgs. 03 aprile 2006 n. 152, alla ditta Umbra Acque SpA (P.Iva 02634920546), con sede legale in Perugia (PG), loc. Ponte San Giovanni, via G. Benucci n. 162, dell'autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale (fosso del Ranco) delle acque reflue urbane provenienti dal depuratore "Val di Ranco" con potenzialità 500 AE sito in Comune di Sigillo (PG), via del Ranco (Foglio n. 4 part.III n. 912), a servizio dell'agglomerato Sigillo – Val di Ranco con consistenza 8 AE e popolazione fluttuante fino a 50 abitanti, secondo i documenti ed elaborati progettuali depositati in atti, con le seguenti prescrizioni:

1) PRESCRIZIONI GESTIONALI:

- a) Lo scarico, fatto salvo l'obbligo di mantenimento del buon stato di conservazione, manutenzione e funzionamento dell'impianto, dovrà rispettare i seguenti valori limite:

Direzione regionale Governo del territorio, ambiente e protezione civile, riqualificazione urbana, coordinamento PNRR
Servizio Transizione ecologica, qualità dell'aria e mitigazione dei cambiamenti climatici
Sezione Autorizzazione Unica Ambientale
Via Mario Angeloni n. 61 – 06124 Perugia



PARAMETRI	VALORI LIMITE
Solidi sospesi totali (mg/l)	≤ 80
BOD5 (come O ₂) (mg/l)	≤ 40
COD (come O ₂) (mg/l)	≤ 160

- b) Attivare un sistema di autocontrollo di almeno 3 campionamenti annuali con frequenza quadrimestrale, prevedendo l'effettuazione contemporanea di un campione del refluo in entrata ed un campione in uscita. Almeno un autocontrollo in uscita dovrà essere effettuato con campione medio sulle 3 ore per i parametri: Solidi sospesi totali, BOD5, COD, fosforo totale, azoto totale. Qualora il controllo o l'autocontrollo abbiano accertato una non conformità ai valori limite di emissione di cui alla lettera a), nel corso dell'anno dovranno essere effettuati almeno n. 4 autocontrolli. I risultati analitici degli autocontrolli devono essere trasmessi alla Regione Umbria, all'Autorità di Ambito e all'A.R.P.A. Umbria attraverso l'applicativo ARATAS entro il mese successivo a quello in cui viene effettuato il campionamento;
- c) Mantenere accessibili ed ispezionabili l'impianto di depurazione e i pozzetti di campionamento in ingresso ed uscita delle acque reflue;
- d) Garantire il buon funzionamento dell'impianto e annotare su apposito registro le operazioni di manutenzione e le verifiche delle condizioni di funzionamento dell'impianto di depurazione nonché le operazioni di estrazione periodica dei fanghi;
- e) I fanghi derivanti dal processo di chiarificazione dei reflui liquidi di cui sopra devono essere smaltiti e registrati nel rispetto di quanto previsto dalla specifica normativa (D.Lgs. 152/2006, parte quarta);
- f) Evitare l'insorgenza di possibili fenomeni di degrado della zona di scarico (stagnazione delle acque reflue, impaludamento del terreno, ecc.) e degli eventuali inconvenienti igienico-sanitari;
- g) Consentire ispezioni, verifiche e controlli, in qualsiasi giorno e periodo dell'anno, al personale degli organi di controllo preposti;



- h) Provvedere a richiedere una nuova autorizzazione in caso di variazione rispetto al progetto fornito a corredo della domanda di autorizzazione allo scarico, nonché in caso di modifica e/o ampliamento dell'agglomerato che comporti variazioni quali-quantitative dello scarico;
- i) Comunicare immediatamente a mezzo PEC al Distretto competente di A.R.P.A. Umbria (protocollo@cert.arpa.umbria.it) quanto stabilito ai commi 1 e 2 dell'art. 20 "Scarichi di emergenza e fermo impianto" della Direttiva tecnica in materia di scarichi acque reflue approvata con Deliberazione della Giunta Regionale 7 maggio 2019 n. 627. In tal caso, la deroga ai valori limite di emissione di cui all'art. 20 comma 3 è ammessa solo per i parametri biodegradabili e per i primi 30 giorni a partire dall'evento, fatte salve eventuali misure di attenuazione adottate da ARPA Umbria;

2) PRESCRIZIONI GENERALI:

- a) Qualora si intenda effettuare una modifica al progetto già autorizzato, realizzato o in fase di realizzazione o in esercizio, provvedere ad inviare all'Autorità competente AUA la comunicazione di cui all'art. 6 del DPR 59/2013;
- b) Per quanto non espressamente richiamato nel presente parere, dovrà essere rispettata la normativa vigente in materia ed, in particolare, il vigente Protocollo d'Intesa Regionale per il controllo degli scarichi di impianti di trattamento delle acque reflue urbane, sottoscritto e approvato da AURI, Umbra Acque, Servizio Idrico Integrato, Valle Umbra Servizi, Arpa Umbria e Regione Umbria.

La mancata osservanza delle prescrizioni di cui al presente atto comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e, in relazione alla gravità dell'infrazione, la diffida ad eliminare le irregolarità entro un termine stabilito, la sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato o la revoca dell'autorizzazione (art. 130).

F.to L'istruttore tecnico
(Dott.ssa Monia Velloni)